

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 202 del 05/12/2012 - rif. PREC 216/12/L**

Parere di Precontenzioso n. 202 del 05/12/2012 - rif. PREC 216/12/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.3, 64.1

Possesso attestazione SOA categoria OG11. Assorbimento categorie specializzate. Esclusione dalla gara. Illegittimità per violazione art. 79 D.P.R. n. 207 del 2010- In tema di qualificazione delle imprese, il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è, in effetti, la sommatoria di categorie speciali e, pertanto, sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. Conseguentemente, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, in quanto comprensiva delle categorie specialistiche sopra richiamate, può concorrere alle gare nelle quali è richiesto il possesso di una delle attestazioni specialistiche previste, purché posseduta in percentuale pari a quella richiesta. Ne deriva che la qualificazione OG11, pur non assorbendo interamente le qualificazioni specializzate, le comprende nelle percentuali possedute (cfr. Determinazione AVCP n. 8/2002 e Pareri AVCP n. 122/2007, n. 150/2008, nn. 87 e 207/2010, n. 84/2012). La prevalente giurisprudenza amministrativa è pervenuta ad identiche conclusioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901).